

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA DPG

SERVIZIO: ISTRUZIONE E UNIVERSITA' - DPG021

UFFICIO: DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

DETERMINAZIONE N. DPG021/212

DEL 05/12/2024

OGGETTO: Ripartizione tra le AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR pari ad € 6.657.408,82, per la concessione delle borse di studio – anno 2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che ha istituito il Fondo di Intervento Integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n.147;

VISTA la legge 23.12.1996, n. 662, art.1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della citata Legge n. 390/91;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che prevede l'istituzione di uno specifico fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio;

VISTE le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensidell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 91 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390*", istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;

VISTO in particolare, l'art. 17, della citata Legge Regionale n. 91/1994 che dispone l'assegnazione alle anzidette Aziende Regionali per il Diritto agli Studi Universitari dei mezzi finanziari, tra i quali i proventi derivanti da disposizioni di leggi statali in materia di contributi per il diritto allo studio universitario;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che originariamente ha stanziato l'importo di € 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti (€ 250.000.000,00 per l'anno accademico 2022/2023 e € 250.000.000,00 per l'anno accademico 2023/2024);

VISTO il decreto MEF-RGS-RR del 26 gennaio 2024, n. 7, recante "Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021", che ha rideterminato e rimodulato l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'università e della ricerca, aumentando l'importo assegnato a valere sull'Investimento 1.7 della Missione 4, Componente 1 "Borse di studio per l'accesso all'università" a € 808.000.000,00;

CONSIDERATO che dei predetti \in 308.000.000,00 aggiuntivi, a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, \in 20.000.000,00 sono stati destinati al finanziamento delle borse di studio relative all'anno accademico 2023/2024, andandosi ad aggiungere ai \in 250.000.000 già previsti, e \in 288.000.000,00 sono stati destinati al finanziamento delle borse di studio relative all'anno finanziario 2024/2025, da ripartire nell'anno 2024;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 12 che così recita: "In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. [...]";

VISTO l'art. 14, co. 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano azionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che così recita: "1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17.12.2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17.01.2022 n. 107, recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021, secondo cui gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 14.03.2024, n. 317 con il quale per l'anno accademico 2024/2025 sono stati aggiornati, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +5,4%, gli importi minimi delle borse di studio come di seguito indicati: studenti fuori sede € 7.015,97, studenti pendolari € 4.100,05, studenti in sede € 2.827,64;

VISTO l'art. 4 del decreto MUR-MEF 04.09.2024, n. 1420, che prevede che le risorse concernenti l'oggetto del presente provvedimento siano destinate direttamente a favore del bilancio degli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. nr. 0023871 del 02.12.2024, acquisita al prot. RA nr. 0466012/24 in pari data, ha richiesto di conoscere la ripartizione tra le Aziende DSU delle risorse PNRR, pari ad € 6.657.408,82, per la concessione delle borse di studio per l'anno 2024 – a.a. 2024/2025, effettuata direttamente in favore dei propri Enti DSU;

TENUTO CONTO dei dati comunicati ed acquisiti dalle Aziende DSU agli atti d'Ufficio con riferimento al numero complessivo di studenti idonei al riconoscimento della borsa di studio per l'anno accademico 2024/2025, così come riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO, pertanto,

- ✓ di procedere al riparto della citata somma fra le Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, assegnando a ciascuna di esse un importo calcolato in proporzione al numero di studenti idonei all'ottenimento della borsa di studio per quanto riguarda l'anno accademico 2024/2025, così come da tabella di riparto allegata alla determinazione in parola che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- ✓ di comunicare, come richiesto con la succitata nota prot. nr. 0023871 del 02.12.2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, acquisita al prot. RA nr. 0466012/24 in pari data, le specifiche quote relative alle risorse PNRR relativamente all'anno 2024;

EVIDENZIATO che le suddette somme dovranno essere versate dal MUR ad ognuno degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio (AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo);

VISTO l'art. 24, comma 2, della L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1. **di ripartire e assegnare** la complessiva somma di € 6.657.408,82 a titolo di risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR tra le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, per la concessione delle borse di studio in relazione all'anno 2024 a.a 2024/2025, come riportato nella tabella contraddistinta con la lettera "A", allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta Trasparenza" ovvero "*Criteri e modalità per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici*" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- 3. **di comunicare** al MUR le specifiche quote relative alle risorse PNRR di che trattasi, le quali dovranno essere direttamente versate dallo stesso ad ognuno degli Enti Erogatori dei Servizi per il Diritto allo Studio (AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo) secondo gli importi ed i dati riportati nella tabella allegata alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola (Allegato A);
- 4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- 5. **di trasmettere copia del** presente atto:
 - ✓ al MUR Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio Ufficio II Studenti ed Interventi per il Diritto allo Studio Largo Antonio Ruberti n.1 00153 Roma PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it, per il seguito di competenza;
 - ✓ alle Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;
 - ✓ al Direttore del Dipartimento Sociale Enti Locali Cultura, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7 del 10.05.2002.

La Dirigente del Servizio

Avv. Alba La Barba Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott. Giuseppe Masciarelli Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Katiuscia, Manuela Di Meo Firmato elettronicamente